



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 febbraio 2014
(OR. en)**

6154/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0356 (NLE)**

**VISA 34
COEST 34**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	14823/13 VISA 207 COEST 317 (COM(2013) 742 final)
Oggetto:	Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan - Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

1. Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma¹ e una proposta concernente la conclusione² dell' accordo in oggetto.
2. A seguito della messa a punto giuridico-linguistica dei testi, la decisione concernente la firma³ è stata adottata dal Consiglio il 25 novembre 2013 e l'accordo⁴ è stato firmato il 29 novembre 2013 a Vilnius a margine del terzo vertice del partenariato orientale.
3. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

¹ 14822/13 VISA 206 COEST 316.

² 14823/13 VISA 207 COEST 317.

³ 15553/13 VISA 217 COEST 341, pubblicata nella GU L 320 del 30.11.2013, pag.7.

⁴ 15554/13 VISA 218 COEST 342.

4. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della decisione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
5. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.
6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
7. In preparazione della conclusione dell'accordo, s'invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di disporre, fra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione del 17 febbraio 2014, la trasmissione al Parlamento europeo, per approvazione, del progetto di decisione concernente la conclusione figurante nel doc. 17846/13 VISA 283 COEST 410 e del testo dell'accordo figurante nel doc. 15554/13 VISA 218 COEST 342 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti).

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.